

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* **Regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame** 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova** ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 1908/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 1909/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 1910/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 16
- \* **Regolamento (CEE) n. 1911/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L.** ..... 19
- \* **Regolamento (CEE) n. 1912/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, relativo alla prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità attraverso la frontiera intertedesca** ..... 21
- \* **Regolamento (CEE) n. 1913/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari « *Loligo patagonica* »** 23
- \* **Regolamento (CEE) n. 1914/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari « *Illex argentinus* »** 24
- \* **Regolamento (CEE) n. 1915/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento** ..... 25

Regolamento (CEE) n. 1916/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	27
Regolamento (CEE) n. 1917/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	28
Regolamento (CEE) n. 1918/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci .....	29
Regolamento (CEE) n. 1919/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo	36
Regolamento (CEE) n. 1920/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1788/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina .....	37
Regolamento (CEE) n. 1921/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	38
Regolamento (CEE) n. 1922/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	42
Regolamento (CEE) n. 1923/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	44
Regolamento (CEE) n. 1924/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

90/352/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1990, che modifica la decisione 89/45/CEE relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo** .... 49

**Commissione**

90/353/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 4 luglio 1990, che modifica per la terza volta la decisione 90/161/CEE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio** .....

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1637/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci (GU n. L 153 del 19. 6. 1990)** .....

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/90 DEL CONSIGLIO**

**del 26 giugno 1990**

**che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2777/75 prevede la fissazione di norme di commercializzazione che possono riguardare, in particolare, la classificazione per categorie di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzino, il trasporto, la presentazione e la marcatura di taluni tipi di carni di pollame;

considerando che tali norme possono contribuire ad un miglioramento della qualità delle carni di pollame e agevolarne pertanto la vendita; che, di conseguenza, è nell'interesse dei produttori, degli operatori e dei consumatori l'applicazione di norme di commercializzazione alle carni di pollame idonee al consumo umano;

considerando che tali norme devono pertanto essere applicabili ai tipi di carne di pollame in questione commercializzate sul territorio della Comunità nei vari stadi degli scambi; che appare altresì necessario classificare tutte le carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e l'aspetto; che sembra però opportuno escludere dal campo di applicazione di queste norme le vendite effettuate a livello locale in scala ridotta, le operazioni di sezionamento e di disossamento effettuate nei luoghi di vendita conformemente all'articolo 3, paragrafi 5 e 7 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(3)</sup>, modificata

da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE<sup>(4)</sup>, nonché le consegne all'industria alimentare;

considerando che l'etichettatura delle carni di pollame è disciplinata dalle norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE<sup>(6)</sup>; che, tenuto conto della natura dei prodotti in causa e per fornire ai consumatori un'informazione più completa nonché per facilitare gli scambi, si dovrebbero fissare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, taluni requisiti supplementari e che occorre in particolare classificare le carni di pollame in due categorie di conformazione nonché definire le condizioni a cui le carni di pollame devono essere offerte in vendita; che per gli stessi motivi è altresì auspicabile che le informazioni concernenti il metodo di refrigerazione utilizzato e il tipo di allevamento da cui proviene il pollame siano utilizzate esclusivamente in conformità delle regole comunitarie che devono essere adottate;

considerando che le carni fresche di pollame devono essere considerate, dal punto di vista microbiologico, come derrate alimentari molto deperibili; che è quindi necessario, per le carni di pollame in questione, sostituire alla data minima di conservazione la data limite di consumo, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1 della direttiva 79/112/CEE;

considerando che è di fondamentale importanza, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori, che le carni di pollame importate dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie; che è tuttavia opportuno escludere dal campo di applicazione di dette norme le carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;

considerando che occorre stabilire regole più particolareggiate relative all'applicazione del presente regolamento; che, dato il carattere eminentemente tecnico dei problemi in esame e la probabilità di dover apportare frequentemente modifiche, è più appropriata la procedura prevista

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 186 del 13. 6. 1989, pag. 17.

all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75; che per gli stessi motivi appare indispensabile adottare, secondo la medesima procedura, le misure atte a garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;

considerando che è opportuno stabilire le percentuali di assorbimento di acqua estranea, tecnicamente inevitabile, da non superare nella preparazione di carcasce fresche, congelate e surgelate; che è necessario stabilire metodi uniformi per verificare l'osservanza di tali prescrizioni; che, tenuto conto del carattere tecnico delle regole da stabilire a tal fine, appare opportuno fissarle secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, delle galline e dei polli congelati o surgelati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/83<sup>(2)</sup>;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro designare le autorità responsabili, incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento; che le modalità relative a tale controllo devono essere identiche in tutti gli Stati membri;

considerando che spetta ugualmente a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione comunitaria applicabili a taluni tipi e a talune presentazioni di carni di pollame delle specie menzionate in appresso, previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75:

- Gallus domesticus,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Allorché sono oggetto di una professione o di un commercio, dette carni di pollame possono essere commercializzate all'interno della Comunità soltanto se soddisfano le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento è applicabile soltanto alle carcasce di volatili e alle loro parti e frattaglie, compreso il fegato d'oca, il cui elenco è adottato conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

3. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili:

- alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;
- alle forme di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 71/118/CEE.

4. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni adottate nel settore veterinario e in quello delle derrate alimentari, intese a garantire il rispetto delle norme concernenti l'igiene e la salubrità dei prodotti e a proteggere la salute delle persone e degli animali.

#### Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:

- 1) « carni di pollame »: le carni di pollame idonee al consumo umano le quali non abbiano subito alcun trattamento volto ad assicurarne la conservabilità, all'infuori della semplice refrigerazione;
- 2) « carcassa »: il corpo intero di un volatile da cortile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione del cuore, del fegato, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo e dei reni, la sezione delle zampe all'altezza del tarso e l'asportazione della testa sono facoltative; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;
- 3) « parti della carcassa »: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa;
- 4) « carni di pollame preconfezionate »: le carni di pollame presentate conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;
- 5) « carni di pollame fresche »: le carni di pollame da conservare costantemente ad una temperatura non inferiore a  $-2^{\circ}\text{C}$  e non superiore a  $+4^{\circ}\text{C}$ , non irrigidite a causa della refrigerazione;
- 6) « carni di pollame congelate »: le carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a  $-12^{\circ}\text{C}$ . Tuttavia, possono essere fissate alcune tolleranze conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2775/75;
- 7) « carni di pollame surgelate »: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a  $-18^{\circ}\text{C}$ , con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana<sup>(3)</sup>;
- 8) « carni di pollame senza preconfezionamento »: le carni di pollame presentate senza preconfezionamento per la vendita al consumatore finale ossia confezionate sul luogo di vendita a richiesta dell'acquirente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 315 del 15. 11. 1983, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 51.

*Articolo 3*

1. Le carni di pollame definite all'articolo 1 sono classificate nella classe «A» o nella classe «B» in funzione della loro conformazione e dell'aspetto della carcassa o dei tagli. La categoria A è suddivisa in A1 e A2 in conformità dei criteri da definire secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Questa classificazione tiene conto, in particolare, dello sviluppo della carne, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e contusioni.

2. Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

- fresche,
- congelate,
- surgelate.

3. Le carni di pollame congelate o surgelate e preconfezionate possono essere classificate secondo la categoria di peso e le disposizioni particolareggiate per la relativa attuazione sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

*Articolo 4*

Oltre al rispetto delle regole nazionali prese in conformità della direttiva 79/112/CEE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

- a) la classe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;
- b) il modo in cui le carni di pollame sono commercializzate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata.

*Articolo 5*

1. Oltre al rispetto delle regole nazionali prese in conformità della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale devono essere conformi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo ed all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla data limite di consumo, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 79/112/CEE.

3. Per le carni di pollame preconfezionate, sull'involucro o su di un'etichetta apposta su tale involucro devono figurare anche le seguenti indicazioni:

- a) la classe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;
- b) per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio;
- c) il modo in cui le carni di pollame sono commercializzate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata;

d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 71/118/CEE;

e) per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese di origine.

4. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 71/118/CEE, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell'acquirente, l'articolo 12 della direttiva 79/112/CEE è applicabile alle indicazioni supplementari seguenti:

- a) la classe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;
- b) il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio;
- c) il modo in cui le carni di pollame sono commercializzate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata;
- d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento;
- e) per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine.

5. Le modalità particolareggiate relative all'indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 79/112/CEE possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

6. Sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 le modalità dettagliate concernenti:

- a) l'indicazione facoltativa del metodo di refrigerazione impiegato,
- b) l'indicazione facoltativa del tipo d'allevamento praticato, nonché le condizioni del regolare controllo a cui è soggetto l'impiego di detta indicazione.

Secondo la medesima procedura sono stabilite le condizioni in cui l'organismo che offre le necessarie garanzie di autonomia nei confronti dei produttori interessati può effettuare il regolare controllo di cui al primo comma, lettera b).

*Articolo 6*

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione, come disposto agli articoli 2 e 3 della direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 251 del 24. 9. 1980, pag. 10.

*Articolo 7*

1. Le percentuali tecnicamente inevitabili di assorbimento di acqua estranea che non devono essere superate nella preparazione di carcasce fresche, congelate e surgelate nonché i metodi uniformi di controllo del rispetto di tali criteri, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Secondo la stessa procedura può essere resa obbligatoria l'indicazione delle percentuali di assorbimento di acqua tecnicamente inevitabile di cui al paragrafo 1.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, al più tardi un mese prima della data fissata per la sua applicazione.

2. La designazione di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri, nonché qualsiasi modifica ad essa relativa.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 provvedono a controllare:

- a) campioni rappresentativi delle carni di pollame, a tutti gli stadi della commercializzazione e durante il trasporto;
- b) un campione rappresentativo delle carni di pollame, in sede di sdoganamento delle carni di pollame importate da paesi terzi.

*Articolo 9*

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare i criteri di classificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nonché le misure volte a garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

*Articolo 10*

Gli Stati membri prendono ogni provvedimento utile per sanzionare le infrazioni al presente regolamento.

*Articolo 11*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 12*

Il regolamento (CEE) n. 2967/76 continua ad essere applicato fino all'entrata in vigore delle misure adottate conformemente all'articolo 7 del presente regolamento.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. O'KENNEDY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede l'adozione di norme di commercializzazione che possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura delle uova;

considerando che tali norme possono contribuire a migliorare la qualità delle uova ed agevolare così il loro smercio; che è pertanto nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori che siano applicate norme di commercializzazione per le uova di gallina adatte al consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2772/75 <sup>(3)</sup> stabilisce alcune norme di commercializzazione applicabili alle uova; che tali norme necessitano una revisione regolare, per fornire migliori garanzie ed informazioni precise al consumatore finale delle uova, in particolare alla luce dell'evoluzione delle prassi commerciali;

considerando che l'esperienza acquisita con le norme esistenti e la consultazione delle organizzazioni rappresentative tanto dei commercianti quanto dei consumatori hanno evidenziato la necessità di apportare taluni adeguamenti e di adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, talune norme particolareggiate al fine di agevolare ulteriori adeguamenti;

considerando che per fissare tali norme occorre fare una netta distinzione tra le uova adatte al consumo umano e le uova non adatte, in particolare quelle rotte o incubate, destinate in linea di massima ad essere utilizzate dalle industrie diverse da quella alimentare; che queste norme devono prescrivere inoltre che le uova di gallina non possano essere mescolate con quelle di altre specie;

considerando che le norme devono essere applicabili a tutte le uova di gallina commercializzate nel territorio della Comunità; che è tuttavia necessario, se si tratta di

piccoli quantitativi, escludere dal loro campo di applicazione certe forme di vendita dal produttore al consumatore; che non è necessario sottoporre alla classificazione e alla stampigliatura le uova trasportate dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a certi mercati all'ingrosso e le uova destinate all'industria alimentare per l'uomo;

considerando che occorre quindi stabilire l'elenco dei fornitori delle imprese abilitate a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;

considerando che occorre riservare l'attività di classificazione delle uova soltanto alle imprese sufficientemente attrezzate a tal fine;

considerando che le disposizioni qualitative relative alle uova debbono essere facilmente comprensibili per il consumatore e venire incontro agli sforzi di razionalizzazione compiuti in tutte le fasi della distribuzione; che è pertanto opportuno prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di qualità e di peso;

considerando che il consumatore deve avere la possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso; che tale esigenza può essere soddisfatta apponendo dei marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi;

considerando che è necessario determinare le indicazioni che possono o devono essere utilizzate sugli imballaggi; che l'uso di talune indicazioni facoltative deve essere disciplinato in regole dettagliate che devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che la stampigliatura delle «uova fresche» può essere facoltativa poiché la stampigliatura obbligatoria delle altre uova garantisce una facile distinzione;

considerando che si deve permettere a chiunque commercializzi «uova fresche» di stampigliare su tali uova altre indicazioni a scopi pubblicitari;

considerando che è auspicabile consentire agli operatori di stampigliare determinate indicazioni direttamente sulle uova, come già previsto per i piccoli imballaggi; che è opportuno assoggettare l'apposizione di tali indicazioni a condizioni analoghe a quelle previste per gli imballaggi, nonché ad un controllo rigoroso; che nel caso delle uova da vendere sciolte, la data di classificazione dovrebbe sostituire quella di imballaggio;

considerando che qualsiasi altra stampigliatura potrebbe modificare le condizioni degli scambi nella Comunità;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.

considerando che occorre descrivere con maggiore precisione le definizioni date nei precedenti regolamenti comunitari relative all'imballaggio ed al modo di presentazione delle uova alla vendita; che è diventato necessario provvedere alle necessarie misure di protezione nella vendita al dettaglio di uova senza imballaggio particolare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è troppo rigida l'attuale disposizione secondo cui l'unica data che è consentita indicare sulle uova o sul loro imballaggio, oltre alla data obbligatoria di imballaggio, è la data raccomandata per la vendita; che è quindi necessario dare la possibilità di indicare a condizioni adeguate alcune altre date; che in pratica non occorre più mantenere l'obbligo di indicare la data di imballaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni comuni concernenti l'imballaggio le quali garantiscano la preservazione della qualità delle uova e ne facilitino il commercio ed il controllo della conformità alle norme;

considerando che i commercianti al minuto devono, al fine di lasciare libertà di scelta al consumatore e garantirgli la conformità della merce offerta alle norme relative alle categorie di qualità e di peso, esporre le appropriate informazioni o sulla merce in vendita o accanto ad essa;

considerando che è indispensabile, nell'interesse del produttore e del consumatore, che le uova importate in provenienza dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che le disposizioni particolari in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare deroghe per permettere, in questo caso, le esportazioni fuori della Comunità; che sembra opportuno escludere dal campo di applicazione delle norme comunitarie le uova che il consumatore ha, per il proprio bisogno personale, importato dai paesi terzi o esportato nei paesi terzi in piccole quantità;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro designare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo; che le modalità del controllo devono essere uniformi;

considerando che spetta altresì a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie che potranno essere adottate per l'armonizzazione delle disposizioni in materia di legislazione veterinaria e delle legislazioni sulle derrate intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare falsificazioni e frodi;

considerando che, date le modifiche sostanziali sopra descritte e la necessità di apportare un certo numero di modifiche puramente redazionali al testo del regolamento (CEE) n. 2772/75, conviene, per maggiore chiarezza, provvedere ad una nuova stesura della normativa in questo campo;

considerando che conviene pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2772/75;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) « uova »: le uova di gallina in guscio, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte;
- 2) « uova industriali »: le uova di gallina in guscio, diverse da quelle indicate al punto 1), comprese le uova rotte e le uova incubate, ma escluse le uova cotte;
- 3) « uova da cova »: le uova destinate alla produzione di pulcini, identificate conformemente alla regolamentazione relativa alle uova da cova;
- 4) « uova rotte »: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;
- 5) « uova incrinata »: le uova il cui guscio è danneggiato ma che non presenta alcuna soluzione di continuità, senza rottura della membrana;
- 6) « uova incubate »: le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;
- 7) « commercializzazione »: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;
- 8) « raccoglitore »: ogni persona autorizzata dalle autorità competenti a raccogliere uova da un produttore per consegnarle:
  - a) ad un centro d'imballaggio,
  - b) ad un mercato il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio, oppure
  - c) all'industria;
- 9) « centro d'imballaggio »: impresa autorizzata dall'autorità competente a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;
- 10) « partita »: insieme di uova provenienti da uno stesso centro d'imballaggio, situato in un'unica sede, imballate o sciolte, recanti la stessa data di imballaggio o di classificazione ed appartenenti alle stesse categorie di qualità e di peso;
- 11) « grandi imballaggi »: imballaggi, recipienti non chiusi o container, contenenti più di 36 uova;
- 12) « piccoli imballaggi »: imballaggi, vassoi o alveoli ricoperti di una pellicola di plastica, esclusi i vassoi o alveoli non ricoperti, contenenti al massimo 36 uova;
- 13) « uova da vendere sciolte »: l'offerta al minuto di uova diverse dalle uova in grandi o piccoli imballaggi.

*Articolo 2*

1. Quando le uova sono oggetto di una professione o di un'attività commerciale, esse possono essere commercializzate all'interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia le disposizioni relative alla classificazione ed alla stampigliatura non sono applicabili:

a) alle uova trasportate direttamente dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o ad un mercato il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio conformemente all'articolo 5, ovvero per la trasformazione, a imprese dell'industria alimentare riconosciute conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti<sup>(1)</sup>;

b) alle uova prodotte nella Comunità e fornite per la trasformazione ad imprese dell'industria alimentare riconosciute a norma della direttiva 89/437/CEE.

3. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle uova cedute direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale — eccettuati i mercati di vendita all'incanto — o tramite vendita a domicilio, purché le uova provengano dalla sua produzione, non siano imballate conformemente agli articoli 10, 11 e 12 e non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dal presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le eventuali disposizioni adottate in materia veterinaria e sanitaria nonché in materia di derrate alimentari al fine di garantire le opportune norme igienico-sanitarie dei prodotti o di tutelare la salute pubblica o degli animali.

*Articolo 3*

Le uova di cui all'articolo 1, punto 1) non possono essere mescolate con uova di altre specie.

*Articolo 4*

1. Fatto salvo l'articolo 2, il produttore può consegnare:

a) le uova: soltanto ai raccoglitori, ai centri di imballaggio, ai mercati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o all'industria;

b) le uova industriali, escluse le uova incubate: soltanto ai centri di imballaggio o all'industria, esclusa quella alimentare per l'uomo;

c) le uova incubate: soltanto all'industria, esclusa quella alimentare per l'uomo, nonché alle imprese di riciclaggio.

2. Le uova rotte accidentalmente in centri di imballaggio possono essere consegnate soltanto all'industria di trasformazione, esclusa quella alimentare per l'uomo.

*Articolo 5*

1. Eccettuati i casi di cui all'articolo 8 soltanto i centri d'imballaggio possono classificare le uova per categoria di qualità e di peso.

2. Il centro d'imballaggio tiene un elenco aggiornato dei propri fornitori.

3. L'autorità competente accorda, in base a criteri da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 20, l'autorizzazione a classificare le uova e attribuisce un numero distintivo ad ogni impresa o produttore che lo richieda e che disponga dei locali e dell'attrezzatura tecnica adeguati per classificare le uova in categorie di qualità e di peso. L'autorizzazione può essere revocata qualora i requisiti richiesti non siano più soddisfatti.

*Articolo 6*

1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

- categoria A o «uova fresche»;
- categoria B o «uova di seconda qualità o conservate»;
- categoria C o «uova declassate destinate all'industria alimentare».

2. Le uova della categoria A devono essere classificate per peso.

3. La classificazione nelle categorie A e B è determinata tenendo conto in particolare dei criteri elencati all'articolo 20, paragrafo 2.

*Articolo 7*

Sulle uova della categoria A possono essere stampigliati uno o più dei seguenti marchi distintivi:

- a) la data d'imballaggio oppure, in casi di vendita di uova sciolte, la data di classificazione,
- b) una o più altre date che forniscano ulteriori informazioni al consumatore,
- c) la categoria di qualità,
- d) la categoria di peso,
- e) il numero del centro d'imballaggio,
- f) il nome e la ragione sociale del centro d'imballaggio,
- g) un marchio d'impresa o un marchio commerciale,
- h) un riferimento al sistema di allevamento,
- i) un'indicazione relativa all'origine delle uova,
- j) un codice che identifichi l'azienda produttrice.

Le indicazioni di cui alle lettere f) e g) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

<sup>(1)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

Le indicazioni di cui alle lettere b), h) ed i) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste all'articolo 10, paragrafo 3.

#### Articolo 8

1. Le uova delle categorie B e C, eccettuate le uova incrinatae, sono munite di un marchio distintivo che indica la categoria di qualità. Possono inoltre essere munite di una o più delle altre indicazioni di cui all'articolo 7.

2. Le uova delle categorie A o B le quali non presentano più le caratteristiche stabilite per tali categorie sono declassate e possono essere riclassificate rispettivamente nelle categorie B o C, in base alle caratteristiche che presentano.

In questo caso, vengono munite di un marchio distintivo conformemente al paragrafo 1. I marchi eventualmente apposti, conformemente all'articolo 7 o al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere mantenuti, tranne quello relativo alla categoria di peso, il quale sarà modificato se necessario.

3. Tuttavia, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, le uova delle categorie A o B le quali non presentino più le caratteristiche stabilite per tali categorie possono essere consegnate direttamente all'industria alimentare per l'uomo, senza i marchi distintivi di cui al paragrafo 2, a condizione che i loro imballaggi rechino sempre una stampigliatura che indichi chiaramente tale destinazione.

#### Articolo 9

Le uova non possono recare altre stampigliature oltre a quelle previste dal presente regolamento.

#### Articolo 10

1. I grandi imballaggi ed i piccoli imballaggi, anche se contenuti in grandi imballaggi, recano su uno dei lati esterni in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova; il nome, la ragione sociale o il marchio d'impresa utilizzato da tale azienda, il quale può essere un marchio d'impresa utilizzato collettivamente da varie aziende, può essere indicato se non reca diciture incompatibili con il presente regolamento, relative alle qualità o alla freschezza delle uova, al sistema di produzione seguito o all'origine delle uova;
- b) il numero distintivo del centro d'imballaggio,
- c) la categoria di qualità e la categoria di peso. Le uova della categoria A possono essere distinte con i termini « categoria A » o con la lettera « A », da sola o abbinata all'aggettivo « fresche »,

- d) il numero di uova imballate,
- e) la data d'imballaggio,
- f) l'indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione o del metodo di conservazione, quando si tratta di uova refrigerate o conservate.

2. Tanto i piccoli quanto i grandi imballaggi possono tuttavia recare su uno o più lati interni o esterni, le seguenti informazioni supplementari:

- a) il prezzo di vendita,
- b) il codice di gestione del commercio al minuto e/o il codice del controllo delle scorte,
- c) una o più altre date intese a fornire al consumatore informazioni supplementari;
- d) l'indicazione delle condizioni particolari di magazzino,
- e) diciture intese a promuovere la vendita, a condizione che tali diciture e la loro formulazione non siano tali da trarre in errore l'acquirente.

3. Altre date e indicazioni relative al sistema di produzione e all'origine delle uova possono essere apposte soltanto in conformità di norme da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Dette norme concerneranno in particolare i termini usati per indicare il sistema di allevamento ed i criteri relativi all'origine delle uova.

Tuttavia, qualora l'apposizione di diciture relative al sistema di allevamento o all'origine delle uova dovesse ostacolare la fluidità del mercato comunitario o qualora sorgessero serie difficoltà quanto al controllo dell'impiego di tali diciture e della loro efficacia, la Commissione può sospendere, secondo la medesima procedura, l'apposizione delle diciture stesse.

Fatto salvo quanto precede, quando grandi imballaggi contengono piccoli imballaggi o uova contrassegnate da riferimenti al sistema di allevamento o all'origine delle uova, tali indicazioni devono essere riportate anche sui grandi imballaggi.

#### Articolo 11

1. I grandi imballaggi sono muniti di una fascetta o di un'etichetta recanti le indicazioni di cui all'articolo 10, non riutilizzabili una volta aperto l'imballaggio fornite dagli organismi ufficiali di cui all'articolo 18 o sotto il controllo degli stessi. Tale fascetta o etichetta non è tuttavia obbligatoria per i grandi imballaggi del tipo recipienti o containers non chiusi, purché non impediscano di verificare le diciture di cui all'articolo 10, apposte sui piccoli imballaggi in essi contenuti.

2. In via derogatoria, in caso di consegna diretta dall'imballatore al commerciante al minuto di uova da vendere sciolte in piccoli quantitativi, non è necessario che queste uova siano contenute in grandi imballaggi, secondo condizioni che dovranno essere determinate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

*Articolo 12*

La dicitura « extra » può essere apposta sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A, provvisti di una fascetta o di un'etichetta. La dicitura « extra » è stampata sulla fascetta o sull'etichetta che deve essere tolta e distrutta al più tardi il settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio.

*Articolo 13*

1. Le uova esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al minuto sono presentate separatamente, a seconda delle categorie di qualità e di peso e, se del caso, a seconda che si tratti di uova refrigerate o di uova che abbiano subito trattamenti di conservazione. La categoria di qualità, la categoria di peso ed eventualmente il fatto che le uova sono state oggetto di refrigerazione o di conservazione devono essere indicati in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore.

2. In caso di vendita di uova sciolte devono essere indicati anche il numero distintivo del centro di imballaggio che ha classificato le uova o, nel caso di uova d'importazione, il paese terzo di origine, nonché la data di classificazione.

3. Tuttavia, le uova di una stessa categoria di qualità, eccettuate le uova della categoria A commercializzate con la dicitura « extra » conformemente all'articolo 12, possono essere esposte per la vendita o messe in vendita in piccoli imballaggi appartenenti a categorie di peso differenti, purché siano indicati il peso netto totale e la dicitura « uova di calibro differente » o le varie categorie di peso.

*Articolo 14*

Gli imballaggi non devono recare nessuna indicazione diversa da quelle previste nel presente regolamento.

*Articolo 15*

Le uova provenienti dai paesi terzi possono essere importate per l'immissione in libera pratica nella Comunità soltanto se :

- a) sono conformi agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 12, all'articolo 13, paragrafo 2 ed all'articolo 14 ;
- b) sono presentate in imballaggi, compresi i piccoli imballaggi contenuti in grandi imballaggi, recanti l'indicazione chiaramente visibile e leggibile :
  - aa) del paese d'origine,
  - bb) della designazione dell'impresa d'imballaggio del paese terzo,

- cc) della categoria di qualità e di peso,
- dd) per i grandi imballaggi : del peso in chilogrammi e del numero delle uova imballate ; per i piccoli imballaggi : del numero delle uova imballate,
- ee) della data d'imballaggio,
- ff) per i grandi imballaggi : del nome e dell'indirizzo dello spedite.

*Articolo 16*

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche alle uova imballate e destinate all'esportazione fuori della Comunità. Tuttavia, non si considerano conservate le uova imballate e destinate all'esportazione, sottoposte a un procedimento di copertura del guscio.

2. In deroga al paragrafo 1 e per rispettare le disposizioni regolamentari di determinati paesi importatori, le uova imballate e destinate all'esportazione possono :

- a) essere rese conformi a requisiti superiori o supplementari a quelli previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura,
- b) recare sull'imballaggio stampigliature o diciture di natura differente, a condizione che tali stampigliature o diciture non possano creare confusione con quelle previste nel presente regolamento.

3. Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere classificate in categorie di peso diverse da quelle adottate conformemente all'articolo 20. In tal caso, la categoria di peso deve essere indicata in chiaro sull'imballaggio.

*Articolo 17*

Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle uova importate dai paesi terzi o esportate fuori della Comunità dal consumatore, per il suo fabbisogno personale, in quantità non superiori a 60 uova.

*Articolo 18*

1. Il controllo dell'osservanza del presente regolamento è effettuato da organismi designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro trasmette un elenco di tali organismi agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Ogni modifica di detti elenchi è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

2. Il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento è effettuato per sondaggio in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto. Per le uova importate dai paesi terzi, il controllo per sondaggio è effettuato anche al momento dello sdoganamento.

*Articolo 19*

1. In caso di violazione del presente regolamento possono essere prese decisioni soltanto per l'intera partita controllata.

2. Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, l'organismo che ha effettuato il controllo ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui venga fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'organismo che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al presente regolamento.

#### *Articolo 20*

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, in particolare per quanto concerne:

- la frequenza della raccolta, la consegna ed il trattamento delle uova,
- i criteri di qualità e le categorie di peso,
- i dettagli delle indicazioni sulle uova o sugli imballaggi.

2. Al fine di stabilire, conformemente alla procedura sopraindicata, i rispettivi valori a seconda della categoria di qualità, si tiene conto in particolare delle seguenti caratteristiche:

- aspetto del guscio;
- consistenza dell'albume;
- altezza della camera d'aria;
- aspetto e posizione del tuorlo;
- assenza di macchie e/o corpi estranei;
- sviluppo della macula germinativa.

3. Ove necessario, è adottata secondo la procedura prevista al paragrafo 1, tenendo conto delle diverse condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità, una

regolamentazione dei limite e/o dei vincoli relativi alla preservazione della qualità delle uova.

#### *Articolo 21*

Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni al presente regolamento.

#### *Articolo 22*

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le misure volte a garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

#### *Articolo 23*

1. Il regolamento (CEE) n. 2772/75 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari in cui viene fatto riferimento agli articoli del regolamento (CEE) n. 2772/75, tali riferimenti devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura in allegato.

3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare fino al 1° luglio 1991 le norme di commercializzazione previste dal regolamento (CEE) n. 2772/75, invece di quelle previste dal presente regolamento.

#### *Articolo 24*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1990, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, il quale entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. O'KENNEDY

*ALLEGATO***Tabella di corrispondenza**

<i>Regolamento (CEE) n. 2772/75</i>	<i>Nuova numerazione secondo il presente regolamento</i>
Articoli 7 — 10	soppressi
Articolo 11	Articolo 7
Articoli 12 e 13	Articolo 8
Articolo 14	soppresso
Articolo 15	Articolo 9
Articolo 16	soppresso
Articoli 17 e 18	Articolo 10
(Articolo 17, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11)
Articolo 19	Articolo 12
Articolo 20	Articolo 13
Articolo 21	Articolo 14 e articolo 10, paragrafi 2 e 3
Articolo 22	soppresso
Articoli 24 — 32	Articoli 16 — 24

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 luglio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 luglio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	36,66	131,31 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	36,66	131,31 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	11,90	160,18 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
1001 10 90	11,90	160,18 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
1001 90 91	20,22	139,28
1001 90 99	20,22	139,28
1002 00 00	45,72	119,26 <sup>(4)</sup>
1003 00 10	36,95	113,85
1003 00 90	36,95	113,85
1004 00 10	28,59	105,84
1004 00 90	28,59	105,84
1005 10 90	36,66	131,31 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	36,66	131,31 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	53,63	144,00 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	36,95	38,27
1008 20 00	36,95	85,68 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	36,95	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	36,95	0,00
1101 00 00	41,31	208,76
1102 10 00	77,01	179,29
1103 11 10	31,45	262,32
1103 11 90	44,61	225,46

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 luglio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	6,32
1001 10 90	0	0	0	6,32
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 luglio 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 2 e il 3 luglio 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	75,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	87,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,50
0711 20 90	16,50
1522 00 31	37,50
1522 00 39	60,00
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1911/90 DELLA COMMISSIONE****del 5 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2088/89 <sup>(4)</sup>, ha stabilito gli elenchi delle varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardivo o semitardivo e di *Lolium perenne* L. a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ;considerando che, a partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di *Lolium perenne* L. è scomparsa dal mercato, dove sono apparse altre varietà che verranno commercializzate per la prima volta nel corso dellacampagna 1990/1991 ; che l'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di *Lolium perenne* L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra ; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1445/76 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 23. 6. 1976, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 9.

## ALLEGATO I

## Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva

1. Aberystwyth S. 23	54. Ensporta	107. Othello
2. Abonda	55. Entrar	108. Outsider
3. Albi	56. Fanal (T)	109. Pablo
4. Amadur	57. Final	110. Pacage
5. Ambiance	58. Fingal	111. Parcour
6. Anduril	59. Flamingo (T)	112. Patora
7. Animo	60. Floret (T)	113. Pelleas
8. Antrim	61. Heraut	114. Perfect
9. Arno	62. Hercules	115. Perma
10. Artus	63. Hermes	116. Perray
11. Baltic	64. Hobbit	117. Phoenix (T)
12. Barball	65. Honneur	118. Pippin
13. Barclay	66. Hunter	119. Player
14. Barcredo	67. Idole	120. Pleno
15. Bardetta	68. Jetta	121. Portstewart
16. Barenza	69. Jumbo	122. Preference
17. Barezane	70. Karin	123. President
18. Barglen	71. Kent Indigenous	124. Prester
19. Barlenna	72. Kerdion	125. Prince
20. Barlet	73. Kosta	126. Profit
21. Barmaco	74. Langa	127. Progress
22. Barmega	75. Lamora (Mommersteeg's Weidauer)	128. Rally (T)
23. Barprince	76. Lihersa	129. Rathlin
24. Barry	77. Lilope	130. Rival
25. Barsandra	78. Limage	131. Ronja
26. Bartony	79. Limes	132. Saione
27. Belfort (T)	80. Linocta	133. Sakini
28. Bellatrix	81. Liparis	134. Salem
29. Boomer	82. Lipondo	135. Score (Fair Way)
30. Borvi	83. Liquick	136. Semperweide
31. Boston	84. Liraylo	137. Senator
32. Capper	85. Lisabelle	138. Sisù
33. Caprice	86. Lissabon	139. Sommora
34. Carrick	87. Lisuna	140. Splendor
35. Castle (T)	88. Look	141. Springfield
36. Chantal	89. Loretta	142. Sprinter
37. Citadel (T)	90. Lorina	143. Stentor
38. Combi	91. Lucretia	144. Surprise
39. Compas	92. Madera (T)	145. Talbot
40. Condesa (T)	93. Magella	146. Taya
41. Contender	94. Magister	147. Texas
42. Corona	95. Majestic	148. Tivoli
43. Cupido	96. Mandola	149. Trani
44. Danny	97. Manhattan	150. Tresor
45. Dinora	98. Maprima	151. Trimmer
46. Dolby	99. Mascot	152. Troubadour
47. Domino	100. Master	153. Trustee
48. Donata	101. Meltra RVP (T)	154. Tyrone
49. Duramo	102. Mirvan	155. Variant
50. Edgar	103. Modus (T)	156. Vigor
51. Elka	104. Mombassa	157. Wendy
52. Elrond	105. Mondial	
53. Emir	106. Moretti	

## ALLEGATO II

## Varietà a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce

1. Atempo (T)
2. Delray
3. Lenta Pajbjerg
4. Verna Pajbjerg

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 luglio 1990

**relativo alla prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità attraverso la frontiera intertedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 8, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(5)</sup>,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, con l'entrata in vigore del trattato intertedesco (Staatsvertrag) sull'unione monetaria, economica e sociale fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, saranno soppressi tutti gli uffici doganali su entrambi i lati della frontiera intertedesca;

considerando che, per non ostacolare le esportazioni comunitarie attraverso la frontiera interna tedesca a desti-

nazione della Repubblica democratica tedesca o in transito sul suo territorio, pare necessario adottare disposizioni particolari relative alla prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, richiesta, in particolare, ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione e dello svincolo delle cauzioni;

considerando che, a norma del trattato intertedesco, la Repubblica democratica tedesca aderirà alla tariffa doganale comune e si conformerà alle disposizioni fondamentali del diritto doganale comunitario; che la Repubblica federale di Germania provvede a che, a decorrere dal 1° luglio 1990, le necessarie formalità doganali siano espletate dalle autorità della Repubblica democratica tedesca conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie per quanto riguarda le esportazioni in provenienza dalla Comunità; che, pertanto, la prova di uscita dal territorio doganale della Comunità, in particolare l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87, può essere attestata dagli uffici doganali della Repubblica democratica tedesca sui documenti doganali comunitari all'uopo previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità attraverso la frontiera intertedesca, ova essa sia prevista dalla normativa comunitaria, può essere rilasciata esclusivamente dagli uffici doganali della Repubblica democratica tedesca conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie.

*Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento, per prodotti agricoli si intendono:

- i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e
- i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio<sup>(10)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(7)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 luglio 1990**  
**che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari « Loligo patagonica »**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il prezzo medio del calamaro « Loligo patagonica » intero è rimasto inferiore all' 85 % del suo prezzo d'orientamento durante un periodo significativo ;

considerando che questa situazione di prezzo è suscettibile di prolungarsi ;

considerando che è opportuno fissare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il prodotto interessato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è concesso per le quantità messe in vendita durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1990, con riserva che le condizioni di scatto dell'aiuto, previste all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, siano riempite durante questo periodo.

2. L'importo dell'aiuto, per un periodo massimo di ammasso pari a tre mesi, è il seguente :

Prodotto	Importo dell'aiuto all'ammasso (ECU/t di peso netto, per mese)	
	Primo mese	Secondo e terzo mese
Calamaro « Loligo patagonica » intero, non pulito	44	27

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 luglio 1990**  
**che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari « Illex argentinus »**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il prezzo medio del calamaro « *Illex argentinus* » è rimasto inferiore all'85 % del suo prezzo d'orientamento durante un periodo significativo;

considerando che questa situazione di prezzo è suscettibile di prolungarsi;

considerando che è opportuno fissare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è concesso per le quantità messe in vendita durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1990, con riserva che le condizioni di scatto dell'aiuto, previste all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, siano riempite durante questo periodo.

2. L'importo dell'aiuto, per un periodo massimo di ammasso pari a tre mesi, è il seguente:

Prodotto	Importo dell'aiuto all'ammasso (ECU/t di peso netto, per mese)	
	Primo mese	Secondo e terzo mese
Calamaro « <i>Illex argentinus</i> », intero, non pulito	41	25
Calamaro « <i>Illex argentinus</i> », tubo	49	32

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento per almeno tre giorni di mercato successivi e se quantità importanti di questo prodotto vengono importate, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione<sup>(3)</sup>, sono state fissate le modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca e, tra l'altro, la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3959/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, sono stati fissati tra l'altro i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1990;

considerando che nel 1989 e durante i primi cinque mesi del 1990 si è constatato che nella Comunità sono state effettuate importazioni di calamari del genere « Illex » e del genere « Ommastrephes » congelati interi, non puliti, e in tubi a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per i detti prodotti, i prezzi franco frontiera di quantità importanti sono rimasti inferiori al

prezzo di riferimento durante tre giorni di mercato successivi;

considerando che il prodotto importato presenta caratteristiche commerciali analoghe al prodotto comunitario; che, quindi, dette importazioni comportano un calo di prezzo di quest'ultimo, tradottosi in particolare in un calo fino al 50 % del prezzo d'orientamento dell'anno 1990 sul mercato spagnolo; che, tenuto conto della prevista entità delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione di prezzo permanga o si aggravi nei prossimi mesi; che, per evitare perturbazioni risultanti da offerte a prezzi anormalmente bassi, è d'uopo assoggettare le importazioni dei suddetti prodotti al rispetto del prezzo di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati interi, non puliti, in tubi, del genere « Illex » e del genere « Ommastrephes sagittatus », dei codici NC ex 0307 99 11 e ex 0307 49 51, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente — prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti — presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 385 del 30. 12. 1989, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

(ECU/t netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
ex 0307 49 51	Calamari ( <i>Ommastrephes sagittatus</i> ): interi, non puliti tubo	762 1 448
ex 0307 99 11	Illex spp.: — <i>Illex illecebrosus</i> : interi, non puliti tubo	764 1 452
ex 0307 99 11	— <i>Illex argentinus</i> : interi, non puliti tubo	764 1 452
ex 0307 99 11	— Altre specie del genere <i>Illex</i> : interi, non puliti tubo	764 1 452

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1916/90 DELLA COMMISSIONE****del 5 luglio 1990****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16 paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e la maltodestrina, dei codici prodotto 1702 30 51 000, 1702 30 59 000, 1702 30 91 000, 1702 30 99 000, 1702 40 90 000, 1702 90 50 100, 1702 90 50 900, 1702 90 75 000, 1702 90 79 000 e 2106 90 55 000 definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, <sup>(3)</sup> modificato comune è sospesa dal 6 al 12 luglio 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 luglio 1990**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1479/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1827/90<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1479/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,00 ecu per 100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 40,467 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 6 luglio 1990 per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 75.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 81.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1561/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1190/90 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazionimensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato provvisoriamente calcolato in base alla riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti dal regolamento (CEE) n. 1755/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 <sup>(9)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 <sup>(11)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio <sup>(12)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 12. 6. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.<sup>(7)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.<sup>(8)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.<sup>(9)</sup> GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 18.<sup>(10)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.<sup>(11)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.<sup>(12)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(2)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1938/89 della Commissione<sup>(3)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risul-

tante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2656/89 della Commissione<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto il 6 luglio 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 68.

<sup>(4)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 71.

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,621	8,621	8,779	8,937	9,095	9,253	9,411
— in Portogallo	8,648	8,648	8,806	8,964	9,122	9,280	9,438
— in un altro Stato membro	8,850	8,850	9,008	9,166	9,324	9,482	9,640
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	8,850	8,850	9,008	9,166	9,324	9,482	9,640
— in Portogallo	8,648	8,648	8,806	8,964	9,122	9,280	9,438
— in un altro Stato membro	8,850	8,850	9,008	9,166	9,324	9,482	9,640

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	11,162	11,032	11,125	10,958	11,116	11,273	11,106
— in Portogallo	11,224	11,095	11,188	11,025	11,182	11,340	11,176
— in un altro Stato membro	11,224	11,095	11,188	11,025	11,182	11,340	11,176
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	11,162	11,032	11,125	10,958	11,116	11,273	11,106
— in Portogallo	11,224	11,095	11,188	11,025	11,182	11,340	11,176
— in un altro Stato membro	11,224	11,095	11,188	11,025	11,182	11,340	11,176
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	14,466	14,293	14,207	13,775	13,775	13,775	13,342
— in Portogallo	14,548	14,377	14,291	13,863	13,863	13,863	13,435
— in un altro Stato membro	14,548	14,377	14,291	13,863	13,863	13,863	13,435
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	14,456	14,283	14,197	13,765	13,765	13,765	13,332
— in Portogallo	14,538	14,367	14,281	13,853	13,853	13,853	13,425
— in un altro Stato membro	14,538	14,367	14,281	13,853	13,853	13,853	13,425







## ALLEGATO VIII

## Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	2,42	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,45	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	10,96	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	7,61	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,39	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,044	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	88	108	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,13	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	10,36	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,039	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## ALLEGATO IX

## Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,1679	7,79845	2,04446	200,786	126,069	6,85684	0,763159	1 529,70	2,30358	180,144	0,708105

(<sup>1</sup>) Fatta salva la riduzione determinata dal regime dei quantitativi massimi garantiti e dai prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/90 DELLA COMMISSIONE****del 5 luglio 1990****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/90 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari del Portogallo constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari del Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1727/90 abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/90 DELLA COMMISSIONE****del 5 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1788/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1788/90 della Commissione <sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 4,30 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1788/90 è sostituito dall'importo di 14,02 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 56.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1921/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate

nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo e la Repubblica democratica tedesca.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	30,00
	05	30,00
	06	23,00
	07	25,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	30,00
	05	30,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	99,00
1101 00 00 120	01	99,00
1101 00 00 130	01	87,00
1101 00 00 150	01	80,00
1101 00 00 170	01	75,00
1101 00 00 180	01	67,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	99,00
1102 10 00 200	01	99,00
1102 10 00 300	01	99,00
1102 10 00 500	01	99,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	180,00
1103 11 10 200	01	170,00
1103 11 10 500	01	152,00
1103 11 10 900	01	143,00
1103 11 90 100	01	99,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Marocco,
- 07 Algeria

---

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup> le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale; cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo e la Repubblica democratica tedesca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	50,00
1107 10 99 000	80,00
1107 20 00 000	90,00

*NB*: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 luglio 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1812/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 1884/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1812/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 41.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 4. 7. 1990, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	31,79 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	31,79 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	31,79 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	31,79 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	35,19
1701 99 10	35,19
1701 99 90	35,19 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1733/90 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 1886/90<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 luglio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1733/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 5.<sup>(8)</sup> GU n. L 171 del 4. 7. 1990, pag. 23.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 5 luglio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1102 20 10	72,96	235,66	241,70
1102 20 90	40,94	133,54	136,56
1103 13 11	72,96	235,66	241,70
1103 13 19	72,96	235,66	241,70
1103 13 90	40,94	133,54	136,56
1103 29 40	72,96	235,66	241,70
1104 19 50	72,96	235,66	241,70
1104 23 10	62,51	209,47	212,49
1104 23 30	62,51	209,47	212,49
1104 23 90	40,94	133,54	136,56
1104 30 90	33,93	98,19	104,23
1106 20 91	80,41	207,15 <sup>(*)</sup>	231,33
1106 20 99	80,41	207,15 <sup>(*)</sup>	231,33
1108 12 00	80,41	210,78	231,33
1108 13 00	80,41	210,78	231,33 <sup>(*)</sup>
1108 14 00	80,41	105,39	231,33
1108 19 90	80,41	105,39 <sup>(*)</sup>	231,33
1702 30 51	174,80	274,93	371,65
1702 30 59	126,35	210,78	277,27
1702 30 91	174,80	274,93	371,65
1702 30 99	126,35	210,78	277,27
1702 40 90	126,35	210,78	277,27
1702 90 50	126,35	210,78	277,27
1702 90 75	178,52	288,02	384,74
1702 90 79	123,38	200,31	266,80
2106 90 55	126,35	210,78	277,27
2303 10 11	255,70	261,84	443,18

(<sup>o</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(<sup>o</sup>) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

che modifica la decisione 89/45/CEE relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo

(90/352/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la decisione 89/45/CEE <sup>(3)</sup> ha istituito, sino al 30 giugno 1990, un sistema comunitario di scambio rapido d'informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo;

considerando che occorre prorogare e modificare la decisione 89/45/CEE;

considerando che, fatte salve altre proposte della Commissione, in particolare nel settore della sicurezza dei consumatori, è opportuno che il sistema comunitario in questione sia istituito, sulla base dell'esperienza acquisita, per un periodo che scada al più tardi alla data di attuazione della direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti la sicurezza generale dei prodotti,

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 8 della decisione 89/45/CEE è sostituito dal testo seguente:

« La presente decisione resta in vigore fino alla data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la sicurezza generale dei prodotti.

La Commissione presenta una relazione sul funzionamento del sistema con frequenza almeno biennale. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. SMITH

<sup>(1)</sup> GU n. C 135 del 2. 6. 1990, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 giugno 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1990

che modifica per la terza volta la decisione 90/161/CEE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio

(90/353/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 7,

considerando che sono scoppiati numerosi focolai di peste suina classica in regioni del Belgio ad elevata densità di allevamenti suini;

considerando che tale epizoozia può costituire un pericolo per il bestiame degli altri Stati membri attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine;

considerando che è possibile delimitare geograficamente una zona ad elevato rischio, il che consente una regionalizzazione delle misure restrittive degli scambi;

considerando che, in seguito a questa epizoozia di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione

90/161/CEE, del 30 marzo 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 90/327/CEE<sup>(6)</sup>;

considerando che appare necessario rivedere le misure restrittive per tener conto dell'andamento della malattia;

considerando che le autorità belghe si sono impegnate ad adottare provvedimenti nazionali atti a garantire l'attuazione efficace della presente decisione;

considerando che è necessario che la Commissione disponga di tutte le informazioni utili allo scopo di riesaminare le disposizioni contenute nella presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La decisione 90/161/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, il testo della lettera b) è soppresso.
- 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### \* Articolo 4

La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica eventualmente la presente decisione alla luce di tali sviluppi.

### Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 49.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1637/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 153 del 19 giugno 1990)*

Pagina 24, articolo 1, paragrafo 1 :

*anziché:* «... con un termine di conservazione non superiore a 45 giorni...»,

*leggi:* «... con una data limite di conservazione non superiore a 45 giorni ...».

---